

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM e la Comunità europea

La Comunità europea e Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾, conformemente all'articolo 243 di tale accordo. Pertanto, l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008. A decorrere da tale data, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, il protocollo n. 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» sostituirà le disposizioni di cui all'allegato II di detto regolamento. Alla stessa data, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, le procedure di sospensione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 4, sono sostituite da quelle di cui all'articolo 20 dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.